



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0006782**
del 03/06/2019 ore 11:55:39
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ab

Roma, 03 GIU. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza
Contrà del Monte, 13
36100 - Vicenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 75/2019 – Notifiche e comunicazioni dei provvedimenti disciplinari.

Con riferimento al Vostro quesito del 29 aprile 2019 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5352 del 29.04.2019) in materia di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, si osserva quanto segue.

L'obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 139/05, il quale dispone che *"le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero della giustizia"*.

In merito alla facoltà per il Consiglio dell'Ordine di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei propri iscritti anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, con nota pervenuta a questo Consiglio Nazionale in data 22.12.2010, ha espressamente precisato *"che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.*

L'art. 61 sopracitato, così come aggiornato con il d.lgs. 101/2018, al comma 2 stabilisce che *"agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'art. 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione"*.

Premesso quanto sopra, ciascun Consiglio può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

